



ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 08/04/2021.0000258.1



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Area acquisizione beni, servizi, tecnologie e logistica

S.C. Provveditorato

Direttore: Dr.ssa Carmelina SIANI

Via Magellano n. 1 - Torino

Telefono: 011/508.2398

Fax 011/508.2255

e-mail: fgaita@mauriziano.it

Spett.le Ditta

Fresenius Kabi Italia S.r.l. - Via Camagre, 41
37063 Isola della Scala (VR)

RICHIESTA DI OFFERTA

Oggetto: FORNITURA DI MISCELE PER NUTRIZIONE PARENTERALE SMOFKABIVEN AA SPECIFICHE PER LA RIANIMAZIONE OCCORRENTI ALLA S.S. DIETETICA E NUTRIZIONE CLINICA DELL'A.O. ORDINE MAURIZIANO DI TORINO - CIG.N. Z613136252.

Codesta Spett.Le Ditta è invitata a presentare la migliore offerta a mezzo RDO in esclusiva per quanto sotto specificato:

-SMOFKABIVEN AA 6,5% Volume 1000ml

per un importo presunto annuo di €. 36.000,00 al netto I.V.A 22%

Per presentare offerta, codesta ditta dovrà restituire, in forma telematica sulla piattaforma, a corredo dell'offerta, i seguenti documenti:

- Allegato A) Schema Patto di Integrità
- Allegato B) DGUE (Documento di Gara Unico Europeo) editabile
- Allegato C) Dichiarazioni integrative al DGUE
- Allegato D) Scheda offerta

I file depositati dovranno avere formato .pdf essere firmati digitalmente e la loro dimensione possibilmente non dovrà superare i 15Mb.

L'Amministrazione, nella successiva fase di controllo, verificherà la veridicità del contenuto di tali dichiarazioni.

Il DGUE (Documento Unico di Gara Europeo) dovrà essere compilato ed essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Si precisa che, nel caso in cui, il soggetto tenuto al rilascio della dichiarazione, non sia cittadino di Stato appartenente all'Unione Europea e non rientri nei casi previsti all'art. 3, commi 2 e 3 del D.P.R. 445/2000 e s.m.i., detto soggetto dovrà presentare quanto previsto al comma 4 del suddetto art. 3 D.P.R. 445/2000 e s.m.i. che recita: "4. Al di fuori dei casi di cui ai commi 2 e 3 gli stati, le qualità personali ed i fatti, sono



documentati mediante certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale, dopo aver ammonito l'interessato sulle conseguenze penali della produzione di atti o documenti non veritieri."

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il DGUEe, dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tali documenti nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Nel caso di Consorzio di cui alle lett. b) e c) del comma 2 dell'art. 45 del D.Lgs. 50/2016 il DGUEe dovrà essere distintamente compilato e firmato digitalmente dal titolare o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre.

L'inserimento nel sistema dei DGUE, avviene a cura del Consorzio che provvederà ad inserire gli stessi negli appositi spazi presenti sul sistema, in particolare quello del Consorzio nell'apposito spazio riservato al concorrente, quelli delle consorziate esecutrici negli appositi spazi a queste dedicati.

Tutta la documentazione richiesta per la partecipazione di un consorzio di cui alle lettere b) o c) dovrà essere presentata anche nel caso in cui il Consorzio stesso partecipi alla procedura come membro di un raggruppamento temporaneo di concorrenti o di consorzio ordinario, con la differenza che l'inserimento della documentazione nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Fino all'aggiornamento del DGUE al decreto correttivo di cui al D.Lgs. 19.04.2017, n. 56, ciascun soggetto che compila il DGUE deve allegare una dichiarazione integrativa a corredo (da redigere sul Modello "Dichiarazioni integrative al DGUEe" - ALLEGATO C -). Di insussistenza dei seguenti motivi di esclusione ivi indicati.

Il modello (ALL. C) "Dichiarazioni integrative al DGUE" dovrà essere sottoscritto dal medesimo soggetto che ha reso il DGUEe, con le medesime modalità, ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Il PassOE, deve essere sottoscritto con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore del soggetto concorrente ed inserito sul sistema telematico nell'apposito spazio previsto.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, il PassOE deve essere firmato digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun membro facente parte del Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti. L'inserimento di tale documento nel sistema avviene a cura del soggetto indicato quale mandatario.

Il concorrente deve presentare/allegare, nell'omonimo campo di Sintel, il Patto di Integrità allegato al presente Disciplinare di gara sottoscritto con firma digitale e le ulteriori modalità di cui all'Allegato 1 "Modalità tecniche di l'utilizzo della piattaforma Sintel" del presente Disciplinare di gara – dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa). La sottoscrizione del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici ha valore di piena ed incondizionata accettazione delle disposizioni contenute nel medesimo Patto.

In caso di partecipazione in R.T.I. (sia costituito che costituendo), in Coassicurazione o Consorzio, il predetto documento deve essere sottoscritto dal legale rappresentante (o persona munita da comprovati poteri di firma, la cui procura dovrà essere prodotta nella medesima Documentazione amministrativa) di tutte le Imprese raggruppande, raggruppate, coassicurate o consorziate (ciò può avvenire con più firme in un



unico documento o più documenti identici ciascuno sottoscritto dalla relativa impresa raggruppata, raggruppanda, coassicurata o consorziata).

La ditta inoltre dovrà inviare i seguenti documenti:

TECNICI: le schede tecniche e deplianti illustrativi relativamente ai prodotti offerti,
- la **dichiarazione di esclusività** di produzione e/o commercializzazione degli stessi;

ECONOMICI:

1. OFFERTA predisposta dal MEPA
2. Allegato D) Scheda offerta

Non sono previsti rischi da interferenza ai sensi del D.lgs, 9/4/2008, n. 81. pertanto non è stato redatto il D.U.V.R.I..

All'offerta dovrà essere allegato, debitamente sottoscritto, il Patto di integrità allegato A.

I quantitativi presunti sono puramente indicativi e potranno essere variati secondo le necessità, senza che l'aggiudicatario possa sollevare eccezioni di sorta.

Il prezzo proposto in offerta dovrà essere valido per tutta la durata della fornitura, inclusa l'eventuale proroga di mesi sei.

Ogni decisione in ordine all'aggiudicazione della fornitura è riservata all'Amministrazione e pertanto il presente invito non impegna la stessa.

Qualora, nel corso dell'esecuzione del contratto, fossero messi in commercio prodotti o strumenti, analoghi a quelli oggetto della fornitura, ma potenziali per rendimento e funzionalità, l'impresa aggiudicataria, su richiesta dell'Azienda o su una proposta, potrà sostituire e/o implementare i beni aggiudicati, ferme restando le condizioni stabilite in sede di aggiudicazione.

La fornitura di che trattasi potrà essere diminuita, modificata o risolta a seguito di riorganizzazioni aziendali dettate dalla Regione Piemonte, senza che la ditta possa sollevare eccezioni di sorta.

L'aggiudicazione, mentre è immediatamente vincolante ed impegnativa per la ditta aggiudicataria, non vincola l'A.O., se non dopo che il relativo provvedimento sia diventato esecutivo ai sensi di legge.

L'offerta costituisce impegno contrattuale per la ditta medesima.

L'A.O. Ordine Mauriziano si riserva, qualora Consip, SCR-Piemonte spa o altre centrali di committenza della Pubblica Amministrazione attivassero una convenzione in merito alla fornitura oggetto della presente gara, di effettuare una verifica comparata tra i prezzi della citata convenzione e quelli proposti dalla ditta aggiudicataria.

Qualora dalla predetta verifica si riscontrasse che i prezzi derivanti dalla PA fossero inferiori, l'A.O. Ordine Mauriziano si riserva la facoltà di chiedere alla ditta aggiudicataria della gara di adeguare i propri prezzi a quelli derivanti dalle suddette convenzioni. In caso di diniego, l'A.O. Ordine Mauriziano si riserva la facoltà di acquisire la fornitura di interesse presso la ditta convenzionata mediante le suddette convenzioni senza che la ditta aggiudicataria abbia nulla a pretendere o di che rivalersi.



La ditta aggiudicataria assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L.13/08/2010, N. 136 e s.m.i.

Il giudizio sull'accettabilità della fornitura è demandato al personale preposto.

L'avvenuta accettazione del materiale non costituisce giudizio definitivo di accettabilità e pertanto non solleva il fornitore dalla responsabilità delle proprie obbligazioni in ordine ai vizi apparenti od occulti dello stesso, non rilevati all'atto della consegna. In tal caso il fornitore dovrà provvedere all'immediata sostituzione dello stesso con altro avente i requisiti richiesti, nel più breve tempo possibile, senza che il fornitore possa pretendere compenso alcuno.

Qualora il fornitore non sia in grado di provvedere alla sostituzione immediata della fornitura non conforme di cui sopra o in caso di ritardo nella consegna oltre i termini stabiliti, è facoltà dell'Amministrazione di addebitare l'eventuale maggior prezzo pagato per l'acquisto altrove su piazza. Le spese sostenute per l'approvvigionamento altrove, verranno trattenute dall'Amministrazione committente, senza obbligo di preventiva comunicazione, sull'importo dovuto all'appaltatore per le forniture già effettuate. L'Amministrazione non assume comunque responsabilità per la perdita delle merci respinte, ma non ritirate dal fornitore.

L'appaltatore è responsabile dell'esatto adempimento delle condizioni contrattuali e della perfetta riuscita della fornitura.

I materiali di risulta e gli imballi dovranno essere smaltiti a cura della ditta aggiudicataria.

Mancando l'aggiudicatario agli obblighi assunti, sarà assoggettato a una penalità fino al 10% dell'importo contrattuale, a seconda della gravità delle inadempienze contestate, e per ogni giorno di ritardo, in caso di ritardo nella consegna del materiale.

A seguito di gravi e reiterate inadempienze contrattuali da parte della ditta appaltatrice, l'Amministrazione si riserva la facoltà di dichiarare risolto il contratto con sua determinazione senza d'uopo di diffida o di altro atto giudiziario, provvedendo come meglio crederà per la continuazione della fornitura fino alla scadenza del termine, con l'obbligo dell'appaltatore decaduto di risarcire ogni conseguente spesa o danno.

PAGAMENTO DEL CORRISPETTIVO

I pagamenti saranno effettuati ai sensi di quanto previsto dal D. Lgs. n. 192/2012, a 60 giorni dalla data di ricevimento della fattura.

Le fatture dovranno essere intestate :

Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano, Via Magellano N. 1 - 10128 TORINO –

P. IVA 09059340019;

Con decorrenza dal 31.03.2015 è previsto dalla normativa attualmente vigente l'invio, tramite SDI di fatture elettroniche per le quali occorrerà indicare i seguenti codici (per A.O. Ordine Mauriziano), ove richiesti:

Codice Ipa: asoom_to

Codice Univoco Ufficio: UFHCOM

Nome dell'Ufficio: Uff_eFatturaPA

Codice C.I.G. ed eventualmente il codice CUP.



Si richiede inoltre di riportare sulla fattura elettronica gli estremi esatti del buono d'ordine d'acquisto e gli estremi completi (data e numero) di DDT:

Questa Amministrazione ha attivato la procedura per la firma digitale degli ordini d'acquisto di beni e servizi e conseguente invio degli stessi direttamente a m/z posta elettronica, pertanto il fornitore deve indicare l'indirizzo e-mail (**NO PEC**) ove recapitarli.

Ulteriori informazioni sulla fatturazione elettronica possono essere rinvenute sul sito www.fatturapa.gov.it

Ai sensi dell'art. 3 della Legge 13 agosto 2010 n. 136 e ss.mm.ii., l'aggiudicatario dovrà utilizzare un conto corrente bancario o postale dedicato alle commesse pubbliche, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie ed attenersi agli obblighi disciplinati dalla suddetta legge, anche per i subcontraenti. La mancata osservanza dei suddetti obblighi costituisce clausola risolutiva espressa del contratto.

Il 7 dicembre 2018 il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha emanato il Decreto Ministeriale che introduce dal **1 ottobre 2019, prorogato al 1 febbraio 2020, l'obbligo di utilizzo esclusivo** da parte degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale e delle Aziende loro Fornitrici del sistema di gestione telematico dei documenti degli ordini d'acquisto di beni e servizi per il tramite del Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO).

A decorrere dalla data di cui sopra, **le fatture elettroniche dovranno obbligatoriamente riportare gli estremi degli ordini trasmessi nel nuovo formato elettronico** secondo le modalità stabilite nelle linee guida emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Per ottemperare agli adempimenti di cui sopra, è necessario che codesto spett.le Fornitore comunichi quanto prima una tra le seguenti tipologie di trasmissione in conformità a quella scelta in fase di accreditamento al sistema di smistamento ordini:

- a) Codice NSO;
- b) Codice PEPPOL;
- c) Indirizzo di posta elettronica certificata (PEC).

Oltre a quanto sopra, è opportuno che i fornitori comunichino anche un'ulteriore PEC oppure un indirizzo di posta elettronica ordinaria (PEO), dove verranno inviati gli ordini che NSO non è stato in grado di recapitare.

Si evidenzia che, qualora il fornitore abbia il canale di trasmissione via PEC (lettera c), l'indirizzo PEC alternativo deve essere diverso da quello utilizzato per accreditarsi.

La ditta aggiudicataria con l'accettazione incondizionata di tutte le clausole del presente documento si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad essa derivanti dalla presente fornitura senza la preventiva autorizzazione dell'A.O. Ordine Mauriziano. La cessione del credito senza la preventiva autorizzazione rende inefficace il contratto di cessione nei confronti dell'Azienda medesima.

Ogni decisione in ordine alla presente fornitura è riservata alla A.O. Ordine Mauriziano di Torino e la stessa non si intenderà impegnata sino a quando tutti gli atti non avranno conseguito piena efficacia giuridica; viceversa il concorrente si impegna nei confronti dell'A.O. con la sola presentazione dell'offerta.

L'A.O. Ordine Mauriziano può sospendere, ferma restando l'applicazione delle eventuali penalità, i pagamenti al fornitore cui sono state contestate inadempienze nell'esecuzione della fornitura, fino al completo adempimento degli obblighi contrattuali (art. 1460 c.c.). Tale sospensione potrà verificarsi anche qualora sorgano contestazioni di natura amministrativa.

È fatto obbligo al fornitore, pena la nullità del contratto, di assumere a proprio carico gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

La fattura dovrà essere redatta in duplice copia e corredata da copia fotostatica del relativo documento di trasporto o altro documento equipollente e del relativo collaudo.



CONTESTAZIONI E CONTROVERSIE - PENALI

Fermo restando quanto previsto dai successivi paragrafi in tema di RISOLUZIONE e RECESSO, nei casi di inadempienza degli obblighi contrattuali verranno applicate alla società aggiudicataria dal D.E.C. le penali di seguito indicate, previa formale contestazione, effettuata al fornitore per iscritto (raccomandata, posta certificata, fax, ecc.) - senza aver prima intimato o costituito in mora il medesimo e senza bisogno di pronuncia giudiziaria.

Il fornitore deve comunicare per iscritto le proprie controdeduzioni entro e non oltre cinque giorni dal ricevimento della contestazione stessa.

Qualora le controdeduzioni formulate siano valutate insufficienti ovvero decorso inutilmente il termine assegnato per la loro formulazione, saranno applicate al fornitore le penali, o, nei casi previsti, si risolverà il contratto mediante comunicazione tramite posta certificata.

Le contestazioni formalizzate dalla stazione appaltante inibiscono, fino a completa definizione il diritto al pagamento delle relative fatture.

L'ammontare della penalità sarà addebitata sui crediti del soggetto fornitore e, ove questi non bastassero, sulla cauzione definitiva.

Nel caso di incameramento totale o parziale della cauzione, che verrà effettuata dalla Stazione appaltante, su richiesta motivata e circostanziata del D.E.C., il soggetto fornitore dovrà provvedere alla ricostituzione della stessa nel suo originario ammontare entro il termine fissato.

La penale si applicherà nel caso in cui il soggetto fornitore:

- ritardo nell'esecuzione della prestazione (ritardata consegna dei dispositivi ...);
- mancato ritiro e sostituzione dei prodotti di cui sia stata accertata la non rispondenza ai requisiti richiesti;
- mancata presentazione delle schede di sicurezza (ove previsto);
- mancanza di tempestiva comunicazione relativa all'indisponibilità temporanea dei prodotti;
- inosservanza delle prescrizioni contrattuali o mancato adempimento delle stesse, pur non comportando tale inadempimento per la sua gravità l'immediata risoluzione del contratto.

L'ammontare della penale varia a seconda della gravità dell'inadempienza accertata.

Le penali, per singola inadempienza, potranno variare a seconda della gravità da un minimo di Euro 100,00 (ad eccezione delle ipotesi di parziale inadempimento) ad un massimo del 10% sull'importo dell'ordine oggetto di contestazione.

Resta ferma la risarcibilità dell'ulteriore danno subito dall'Azienda ospedaliera a causa del disservizio verificatosi.

Alla seconda contestazione per la stessa violazione, nell'arco di mesi 12, la penalità prevista sarà raddoppiata; alla terza contestazione, nello stesso periodo di tempo, per la stessa violazione, la penalità prevista sarà triplicata.

Sarà facoltà della Azienda ospedaliera prelevare, in qualsiasi momento, campioni dei prodotti per verificarne la corrispondenza a quanto offerto.

Le spese relative ad eventuali controlli aggiuntivi saranno posti a carico del soggetto aggiudicatario, qualora ne risulti accertata la non corrispondenza agli obblighi contrattuali.



Qualora i prodotti ordinati dovessero nel corso della fornitura risultare non conformi o dovessero verificarsi ritardi nella distribuzione, l'Azienda ospedaliera provvederà, dopo semplice lettera di contestazione, ad approvvigionarsi presso altro fornitore, ponendo a carico del soggetto aggiudicatario l'onere corrispondente, oltre alle penali sopra definite.

L'applicazione delle penali non solleva in alcun modo la ditta esecutrice dall'obbligo di procedere all'eliminazione degli inconvenienti rilevati e non impedisce l'applicazione delle clausole di risoluzione contrattuale.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

In caso di inadempimento anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque **a 15 (quindici) giorni**, che verrà assegnato per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Aziendale avrà la facoltà di considerare risolto di diritto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita nonché di procedere nei confronti dell'impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno.

Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nell'articolo 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., nonché nel presente documento, si conviene che l'Azienda Ospedaliera Universitaria, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione scritta con la quale verrà comunicata al fornitore l'intenzione di avvalersi della clausola, nei seguenti casi:

- a) qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara, nonché per la stipula del contratto e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
- b) applicazione almeno di tre penali
- c) mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta;
- d) cessazione di attività, fallimento, liquidazione coatta e atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'aggiudicatario;
- e) violazione di uno degli impegni previsti dalla Patto di Integrità;
- f) grave negligenza e frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- g) allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione dei diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui;
- h) in caso di violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti,
- i) mancata corrispondenza tra i prodotti forniti ed i prodotti offerti in sede di gara,
- l) per motivate esigenze di pubblico interesse specificate nel provvedimento di risoluzione.

In tutti i casi di risoluzione del contratto l'Azienda avrà diritto di escutere la cauzione prestata rispettivamente per l'intero importo della stessa o per la parte percentualmente proporzionale all'importo del contratto risolto. Ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo.

Resta fermo quanto previsto dall'articolo 108 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii.

RECESSO

L'Azienda si riserva la facoltà di recedere unilateralmente dal contratto in tutto o in parte, in qualsiasi momento, nei seguenti casi:

- ✓ mutamenti di carattere organizzativo interessanti l'Azienda che abbiano incidenza sull'esecuzione del servizio;
- ✓ qualora sia stato depositato contro il fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la



- liquidazione, la composizione amichevole o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore o curatore, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del fornitore;
- ✓ qualora taluno dei componenti l'Organo di amministrazione o l'amministratore delegato, o il Direttore Generale o il Responsabile tecnico del fornitore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la Pubblica Amministrazione, l'ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure preventive previste dalla normativa antimafia;

Dalla data di efficacia del recesso, il fornitore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all'Azienda.

In caso di recesso, il fornitore ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nel contratto, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 1671 c.c..

In ogni caso di recesso, il fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria per assicurare la continuità del servizio e/o della fornitura in favore dell'Azienda.

Per quanto non espressamente previsto, trova applicazione l'articolo 109 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii..

CESSIONE DEL CONTRATTO, D'AZIENDA O DI RAMO D'AZIENDA

È fatto assoluto divieto di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena di nullità della cessione medesima. In caso di inadempimento, l'Azienda fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Le cessioni d'azienda e gli atti di trasformazione, fusione e scissione relativi all'aggiudicatario sono disciplinati dall'articolo 106 del decreto legislativo 50/2016 e ss.mm.ii..

CESSIONE DEL CREDITO

Ai sensi dell'art. 106, comma 13, del vigente *Codice dei contratti* pubblici, l'Impresa aggiudicataria, con la sottoscrizione del contratto, si obbliga a non cedere a terzi i crediti ad esso derivanti, senza la preventiva autorizzazione dell'A.O.

La cessione del credito deve essere stipulata mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata e deve essere alla stessa notificata.

Essa è efficace e opponibile alla stazione appaltante qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 gg dalla notifica della cessione.

In ogni caso l'A.O. cui è stata notificata la cessione può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto.

RESPONSABILITÀ

L'aggiudicatario assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o beni propri o altrui in virtù dell'esecuzione del contratto ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all'esecuzione delle prestazioni riferibili al contratto, anche se eseguite da parte di terzi.

NORME E CONDIZIONI FINALI



Non saranno accettate offerte che non rispettino le indicazioni, le precisazioni e le modalità, per la formulazione delle stesse, previste nel presente documento, oppure che risultino equivoche, difforni dalla richiesta e condizionate a clausole non previste dallo stesso documento.

L'Amministrazione si riserva in ogni caso la facoltà di sospendere, revocare, modificare, oppure di riaprire i termini stabiliti per la presente fornitura con provvedimento motivato, senza che le Ditte invitate possano vantare diritti o pretese di sorta.

Per ulteriori informazioni la Ditta potrà rivolgersi alla S.C. Provveditorato – A.O. Ordine Mauriziano – Via Magellano n. 1 – 10128 Torino – Tel. 011/5085303 (Sig.ra. Alessandra FARINASSO, e-mail: afarinasso@mauriziano.it).

Per ogni altra qualsiasi norma non espressamente dichiarata o contenuta nel presente documento, valgono le norme vigenti in materia di pubbliche forniture, nonché le norme del Codice Civile in materia di obbligazioni e contratti.

TUTELA DEI DATI E RISERVATEZZA

I soggetti offerenti devono impegnarsi formalmente a dare istruzioni al proprio personale affinché tutti i dati e le informazioni di cui verranno a conoscenza in conseguenza della partecipazione alla presente gara, vengano considerati riservati e come tali trattati.

Al contempo anche l'A.O. Ordine Mauriziano assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale contenuta in tutta la documentazione in generale fornita dalle imprese concorrenti ai fini della partecipazione alla gara.

Concordato il regime operativo della sicurezza nell'accesso a dati e transizioni, l'Aggiudicatario assicura la segretezza e la confidenzialità dei dati, delle informazioni, del know-how commerciale, del software di cui verrà a disporre per dare esecuzione al contratto, nonché la segretezza e confidenzialità della documentazione in generale dell'A.O. Ordine Mauriziano di Torino.

ACCESSO AGLI ATTI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'art. 13 e 14 (informativa) e 6 (consenso) de G.D.P.R. – Regolamento Privacy UE/2016/679 il trattamento dei dati personali conferiti nell'ambito della presente gara è finalizzata unicamente all'espletamento della procedura, nonché delle attività ad essa correlata e conseguenti. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base ai criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell'autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte dei privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali. Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l'effettuazione della relativa istruttoria.

I dati potranno essere:

- trattati dal personale dell'Amministrazione che cura il procedimento di gara o da quello in forza ad altri uffici che svolgono attività ad esso attinente o attività per fini di studio e statistici;
- comunicati a collaboratori autonomi, professionisti, consulenti, che prestino attività di consulenza od assistenza all'Amministrazione in ordine al procedimento di gara, anche per l'eventuale tutela in giudizio, o per studi di settore o fini statistici;



- comunicati da eventuali soggetti esterni, facenti parte delle Commissioni di aggiudicazione e di collaudo che verranno di volta in volta costituite;
- comunicati, ricorrendone le condizioni, al Ministero dell'Economia e delle Finanze o altra Pubblica Amministrazione, relativamente ai dati forniti dal concorrente aggiudicatario;
- comunicati ad altri concorrenti che facciano richiesta di accesso ai documenti di gara nei limiti consentiti ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241;

Il nominativo del concorrente aggiudicatario della gara ed il prezzo di aggiudicazione dell'appalto, potranno essere diffusi tramite il sito internet dell'Amministrazione. Inoltre le informazioni e i dati inerenti la partecipazione del concorrente all'iniziativa di gara, nei limiti e in applicazione dei principi e delle disposizioni in materia di dati pubblici e riutilizzo delle informazioni del settore pubblico (D. Lgs. n. 36/2006 e artt. 52 e 68, comma 3, del D. Lgs. n. 82/2005 e s.m.i.) potranno essere messi a disposizione di altre pubbliche amministrazioni, persone fisiche e giuridiche, anche come dati di tipo aperto. Oltre a quanto sopra, in adempimento agli obblighi di legge che impongono la trasparenza amministrativa (art. 1, comma 16, lett.b) e comma 32 L. 190/2012; Art. 35 D.Lgs. n. 33/2012, nonché l'art. 29 D.lgs n. 50/2016), il concorrente/contraente prende atto ed acconsente a che i dati e la documentazione che la legge impone di pubblicare, siano pubblicati e diffusi, ricorrendone le condizioni, tramite il sito internet dell'Amministrazione, comunicati all'Autorità Nazionale Anticorruzione, in osservanza a quanto previsto dalla Determinazione AVCP n. 1 del 10/01/2008.

All'interessato vengono riconosciuti i diritti di cui all'art. 7 del Codice privacy e di cui agli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE. In particolare, l'interessato ha il diritto di ottenere in qualunque momento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e l'accesso ai propri dati personali per conoscere: la finalità del trattamento, la categoria di dati trattati, i destinatari o le categorie di destinatari cui i dati sono o saranno comunicati, il periodo di conservazione degli stessi o i criteri utilizzati per determinare tale periodo. Può richiedere, inoltre, la rettifica e, ove possibile, la cancellazione o, ancora, la limitazione del trattamento e, infine, può opporsi, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Se in caso di esercizio del diritto di accesso e dei diritti connessi previsti dall'art. 7 del codice privacy o dagli artt. da 15 a 22 del Regolamento UE, la risposta all'istanza non perviene nei tempi indicati o non è soddisfacente, l'interessato potrà far valere i propri diritti innanzi all'autorità giudiziaria o rivolgendosi al Garante per la protezione dei dati personali mediante apposito reclamo.

Con la presentazione dell'offerta e/o la sottoscrizione del Contratto, il concorrente/aggiudicatario prende atto ed acconsente espressamente al trattamento dei dati personali come sopra definito.

Su sito aziendale <https://www.mauriziano.it> – Amministrazione Trasparente – Disposizioni generali – Atti generali – Privacy è pubblicata "l'informativa sulla Privacy" con annessa la Tabella di sintesi sul trattamento elaborata dall'A.O. Ordine Mauriziano.

Titolare del trattamento dei dati è il Dott. Maurizio Gaspare Dall'Acqua – Direttore Generale dell'Azienda Ospedaliera – direzione generale@mauriziano.it;

Responsabile Protezione Dati è l'Avv. Pietro Calorio – rdp@mauriziano.it;

Responsabile del trattamento dei dati è la dott.ssa Carmelina SIANI – Direttore S.C. Provveditorato – csiani@mauriziano.it;

Il concorrente si impegna ad adempiere agli obblighi di informativa e di consenso, ove necessario, nei confronti delle persone fisiche interessate di cui sono forniti dati personali nell'ambito della procedura di affidamento, per quanto concerne il trattamento dei loro dati personali da parte dell'Amministrazione per le finalità sopra descritte.

FORO COMPETENTE



**Azienda Ospedaliera
Ordine Mauriziano
di Torino**

Sede legale: Via Magellano, 1 - 10128 TORINO - Tel. +39 011.508.1111 - www.mauriziano.it - P.I./Cod. Fisc. 09059340019

Per tutte le controversie relative ai rapporti tra il fornitore e l'Amministrazione sarà competente esclusivamente il Foro di Torino.

IL Direttore
S.C.Provveditorato
Dott.ssa Carmelina SIANI

ASOOM_TO.Azienda Ospedaliera Ordine Mauriziano di Torino - Rep. DG 08/04/2021.0000258.1